



REGIONE TOSCANA  
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11-05-2020 (punto N 19)**

Delibera N 589 del 11-05-2020

*Proponente*

MARCO REMASCHI  
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

*Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)*

*Dirigente Responsabile Paolo BANTI*

*Estensore Federico MERLI*

*Oggetto*

L. 157/92 ART. 19 BIS E L.R. 3/94 ART. 37 QUATER. AUTORIZZAZIONE ALLA CACCIA  
IN DEROGA DELLA SPECIE STORNO (*Sturnus vulgaris*) SU TUTTO IL TERRITORIO  
REGIONALE

*Presenti*

ENRICO ROSSI

STEFANO CIUOFFO

MARCO REMASCHI

VITTORIO BUGLI

FEDERICA FRATONI

STEFANIA SACCARDI

VINCENZO CECCARELLI

CRISTINA GRIECO

MONICA BARNI

## LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la direttiva comunitaria n. 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) in base al quale è consentito derogare al divieto di prelievo venatorio nei confronti di specie protette al fine di prevenire gravi danni provocati alle coltivazioni agricole;

VISTA la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" redatta dalla Commissione Europea;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ed in particolare l'articolo 19 bis che, in attuazione del suddetto articolo 9 della direttiva 2009/147/CE, demanda alle Regioni la disciplina dell'esercizio delle deroghe nel rispetto della legge 157/1992 stessa e della direttiva;

VISTA la legge 11 giugno 2010, n. 96 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea" ed in particolare l'articolo 42, comma 3, lett. b) che, introducendo un apposito comma all'articolo 19 bis della citata legge 157/1992, prevede che le Regioni, provvedano all'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2009/147/CE, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

VISTA la legge regionale Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 "legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" con la quale, nel rispetto della citata legge 157/92, delle convenzioni internazionali e della direttiva comunitaria, la Regione Toscana ha disciplinato la gestione del territorio regionale a fini faunistici attuando la tutela di tutte le specie appartenenti alla fauna selvatica, ed in particolare gli articoli 37 bis, 37 ter, 37 quater e 37 quinquies che disciplinano l'esercizio delle deroghe ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE;

VISTA la legge regionale 18 giugno 2012, n. 29 "Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012" ed in particolare l'articolo 38 che modifica l'articolo 37 ter della l.r. 3/1994 per dare seguito ai rilievi sollevati dalla Commissione europea nella lettera di costituzione in mora ai sensi dell'articolo 260 del TFUE in relazione alla procedura di infrazione 2006/2131;

VISTO in particolare l'articolo 37 quater della l.r. 3/1994 che detta procedure specifiche per l'attuazione delle deroghe di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva comunitaria impegnando la Giunta regionale ad adottare le deliberazioni per il prelievo in deroga, verificata la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla normativa vigente;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 16 giugno 2008, n. 454 "D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) Attuazione", ed in particolare l'allegato "A" che vieta in tutte le ZPS l'effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

CONSIDERATO che le specie di uccelli oggetto di un regime generale di protezione secondo la direttiva comunitaria e non incluse nell'allegato II della direttiva comunitaria possono essere interessate da un regime di deroga in presenza delle condizioni di cui agli articoli 2 e 9 della direttiva stessa e, in particolare, per prevenire gravi danni alle colture agricole;

CONSIDERATO che le specie non comprese nell'allegato II della direttiva comunitaria possono essere oggetto di prelievo solo qualora siano puntualmente osservate le ragioni e attuate le condizioni di deroga per ciò che riguarda i mezzi, i modi, i tempi, i luoghi, i controlli e i dati raccolti nell'esercizio venatorio;

CONSIDERATO che il regime di deroga di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva comunitaria prevede che, ove non ci siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare al regime di protezione per prevenire gravi danni alle colture;

CONSIDERATO che la specie storno ha causato gravi danni all'agricoltura toscana, come risulta dai dati riferiti dalle Province toscane e riportati sulla banca dati informatizzata regionale;

VISTA la relazione del febbraio 2011 inerente lo storno (*Sturnus vulgaris*) in Italia realizzata dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) dove si descrive la situazione della specie esistente a livello europeo e nazionale e si dà atto che lo storno potrebbe essere cacciato anche in Italia con modalità analoghe a quelle adottate dagli altri stati membri della UE;

DATO ATTO della richiesta del Ministro delle politiche agricole e forestali alla UE per l'inserimento dello storno fra le specie cacciabili in Italia;

VISTI i risultati dell'indagine conoscitiva effettuata dal Centro Ornitologico Toscano (C.O.T.) da cui risulta l'incremento numerico delle popolazioni di storno nidificanti in Toscana, agli atti presso il Settore "Attività faunistica venatoria, pesca dilettantistica, politiche ambientali";

DATO atto che nel periodo 2004 – 2019 sono stati accertati oltre 1.4 milioni di euro di danni da storno (esclusi sia i danni da avifauna non meglio definita che quelli da passero, merlo e tutte le altre specie identificabili nonché tutti i danni riferiti alle aree protette di cui alla L. 394/1991 e alla l.r. 49/1995), così ripartiti:

2004 € 85.523

2005 € 65.187

2006 € 90.003

2007 € 116.600

2008 € 88.524

2009 € 54.141

2010 € 162.380

2011 € 129.224

2012 € 158.781

2013 € 173.832

2014 € 75.346

2015 € 95.299,17

2016 € 80.156,95

2017 € 90.363,25

2018 € 33.909,70

2019 € 13.771,00

*Totale* € 1.513.041,07

DATO atto che i danni da storno registrati nel 2019 (esclusi sia i danni da avifauna non meglio definita che quelli da passero, merlo e tutte le altre specie identificabili nonché tutti i danni riferiti alle aree protette di cui alla L. 394/1991 e alla l.r. 49/1995) ammontano a complessivi Euro € 13.771,00;

CONSIDERATO che, nonostante mirati prelievi in deroga autorizzati negli ultimi anni, anche nel 2019 sono stati accertati considerevoli danni causati da storni alle coltivazioni;

CONSIDERATO che l'ammontare complessivo del danno nel 2019 è fortemente diminuito a causa della sfavorevole annata produttiva per l'olivo, sia per l'andamento climatico sia per la fortissima presenza della mosca olearia (*Daucus oleae*) che ha fortemente ridotto la produzione e la qualità del prodotto

DATO ATTO che nel 2019 la Regione Toscana con la deliberazione GR n. 799 del 17 giugno 2019 ha approvato un provvedimento applicativo delle deroghe ai sensi dell'articolo 9, lettera a), della direttiva 2009/147/CE a carico delle specie storno per prevenire gravi danni all'agricoltura che autorizzava gli abbattimenti secondo modalità e tempi espressamente stabiliti;

VISTA la rendicontazione degli abbattimenti in deroga in cui sono indicati anche i dati di prelievo derivanti dalla lettura sistematica dei tesserini venatori riconsegnati dai cacciatori, inviate ogni anno all'ISPRA, ai sensi dell'articolo 19 bis della legge 157/1992 e dell'articolo 37 quinquies, comma 4 della l.r. 3/94 agli atti presso il Settore attività faunistica venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare;

RITENUTO opportuno e cautelativo indicare in 25.000, come indicato nel parere ISPRA il numero di storni complessivamente prelevabili in Toscana nel 2020 in attuazione del presente provvedimento, tenuto conto dei dati statistici acquisiti sui danni, delle caratteristiche produttive dei singoli territori provinciali, nonché dell'entità degli abbattimenti realizzati nelle singole province nel corso degli anni;

RITENUTO opportuno, al fine di monitorare i limiti di prelievo per la specie storno e disporre l'eventuale sospensione anticipata del prelievo che i cacciatori provvedano a comunicare entro il termine ultimo del 20 novembre 2020 alla Regione Toscana il numero dei capi di storno abbattuti in deroga alla data del 10 novembre 2020;

DATO atto che i dati sui danni dichiarati dalle province toscane non tengono conto delle aree protette ai sensi della legge 394/1991 e della l.r. 49/1995 e neppure dei danni arrecati alle produzioni agricole non oggetto di impresa agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;

DATO atto che lo storno, dopo il cinghiale e il capriolo, è la terza specie responsabile dei danni alle coltivazioni agricole in Toscana;

CONSIDERATO che i danni alle coltivazioni agricole della Toscana, come evidenziati dalle province e dalle organizzazioni professionali agricole, sono gravi per l'agricoltura toscana;

DATO ATTO che la Toscana, essendo interessata da pianura solo per l'otto per cento del territorio, ha prevalentemente produzioni di alta qualità e non di quantità con un mercato selezionato. Pertanto

i danni agli oliveti, ai vigneti e ai frutteti causati dagli storni per gli agricoltori toscani sono particolarmente gravosi perché strettamente collegati a perdite di mercato;

DATO atto che in Toscana sono presenti 21.575 unità tecnico economiche (UTE) con vigneti con una superficie media di 2,94 ettari, distribuite in percentuali diverse in tutte le province della Regione, e che oltre la metà delle UTE ha una superficie vitata inferiore ad un ettaro;

RILEVATO altresì l'elevato livello qualitativo raggiunto dalle produzioni regionali dimostrato dalla presenza di vini a denominazioni di origine (DOCG e DOC) corrispondenti a circa il 76 % del totale delle superfici a vite in Toscana;

RILEVATO altresì che la viticoltura rappresenta un settore portante dell'economia agricola regionale;

DATO atto inoltre che anche il comparto dell'olio extravergine d'oliva regionale è di alta qualità con 5 denominazioni di origine (DOP e IGP) regolarmente registrate e che la struttura produttiva presente sul territorio è estremamente frammentata e caratterizzata prevalentemente da piccole o piccolissime aziende che svolgono comunque un rilevante ruolo sia nell'olivicoltura che dal punto di vista ambientale e paesaggistico;

DATO atto altresì che sono presenti in Toscana circa 15 milioni di piante di olivo diversamente distribuite sul territorio delle province;

VISTO lo studio commissionato dalla Regione Puglia all'Università di Bari, "Monitoraggio degli storni e stima dei danni alle coltivazioni agricole", ove si ipotizza un danno variabile tra l'1 e il 5% della produzione olivicola regionale;

CONSIDERATO quindi che, in ragione di quanto sopra, il danno finanziario ingente che subiscono le aziende toscane è sicuramente grave, difficilmente quantificabile e solo parzialmente risarcibile in quanto riferito solo al valore del prodotto in pianta, molto inferiore a quello del prodotto trasformato e senza tenere conto delle perdite di mercato;

RITENUTA quindi prioritaria la volontà politica dell'Amministrazione regionale di ridurre tali eventi dannosi soprattutto per la salvaguardia della produzione vitivinicola e di quella olivicola distribuite su tutto il territorio regionale attraverso ogni possibile azione;

VISTA la richiesta di parere sulla proposta di deliberazione inviata all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) in data 06/04/2020 prot. n. 131030 ;

VISTO il parere favorevole inviato da ISPRA in data 23/04/2020 prot. n. 17230 relativamente alla specie storno, agli atti del Settore "Attività faunistica venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare";

DATO ATTO di aver preso in considerazione tutte le osservazioni formulate nel suddetto parere, come risulta dalle motivazioni riportate in premessa e dalle conseguenti deliberazioni;

VISTE le richieste di abbattimento in deroga provenienti dalle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, giustificate dai gravi danni alle coltivazioni agricole toscane;

PRESO atto che, in attuazione della l.r. 3/1994, sussiste l'esigenza, a fronte di documentate situazioni di danno alle colture agricole anche di pregio, così come puntualmente rilevate a livello locale, di consentire il prelievo in deroga dello storno in quanto specie ripetutamente dannosa per l'agricoltura allo scopo di limitare l'incidenza dei danni alle attività agricole, applicando la disciplina vigente;

VISTO in particolare il comma 6 bis dell'art. 19 bis L. 157/92 che relativamente alla specie storno dispone che "... le regioni...con riferimento all'individuazione delle condizioni di rischio e delle circostanze di luogo, consentono l'esercizio delle attività di prelievo qualora esso sia praticato in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela delle specificità delle coltivazioni regionali"

RITENUTO opportuno, per le ragioni suddette e in attuazione della normativa vigente, di dar corso al prelievo in deroga della specie storno (*Sturnus vulgaris*), individuando specie, luoghi, tempi e modalità di prelievo;

DATO atto che in Toscana per alcune delle colture interessate dal provvedimento, soprattutto gli uliveti, la raccolta si protrae fino a tutto il mese di dicembre;

RITENUTO quindi opportuno, per tutte le ragioni di cui sopra, autorizzare il prelievo in deroga dello storno (*Sturnus vulgaris*) nel periodo compreso tra il 1 settembre e il 15 dicembre 2020;

DATO atto che, come risulta dalla documentazione raccolta ed inviata ad ISPRA congiuntamente alla richiesta del parere sul prelievo in questione, nel mese di settembre sono presenti in Toscana esclusivamente storni nidificanti e considerata la larga e diffusa distribuzione dei vigneti sul territorio si ritiene opportuno consentire il prelievo dello storno, fermo restando il divieto nelle ZPS, nei giorni di apertura anticipata della caccia autorizzati dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento;

RITENUTO opportuno vietare l'uso di richiami per l'esercizio del prelievo in deroga senza però limitare le prerogative venatorie dei cacciatori che, nel periodo di riferimento, oltre allo storno possono cacciare altre specie;

RITENUTO quindi che esistono le condizioni per disciplinare un regime di deroga relativamente al prelievo dello storno (*Sturnus vulgaris*) ai sensi dell'articolo 9 comma 1, lettera a) della direttiva 2009/147/CE;

RITENUTO infine di disciplinare compiutamente e analiticamente ai sensi delle succitate norme un regime di deroga, con particolare riferimento alle condizioni, modalità, tempi, luoghi del prelievo e quantità di esemplari prelevabili;

a voti unanimi

## DELIBERA

1. di autorizzare, in conformità agli articoli 37 bis e seguenti della l.r. 3/1994 e per le motivazioni esposte in premessa, il prelievo in deroga da appostamento della specie storno (*Sturnus vulgaris*) ai sensi della direttiva 2009/147/CE, art. 9, comma 1, lettera a) al fine di prevenire gravi danni alle

coltivazioni agricole locali, su tutto il territorio regionale in presenza di colture ed attività agricole come indicato al punto 2, nei giorni di apertura anticipata della caccia autorizzati dalla Giunta regionale e nel periodo compreso tra il 20 settembre 2020 e il 14 dicembre 2020 compreso;

2. di stabilire che il prelievo in deroga dello storno (*Sturnus vulgaris*) deve essere effettuato con le seguenti modalità:

a. nei vigneti e negli uliveti, nonché in prossimità degli stessi per un raggio di 100 metri; il prelievo è consentito anche in presenza di nuclei vegetazionali sparsi (anche solo una pianta) purchè in piena terra;

b. in presenza del frutto pendente (anche in presenza di minime quantità di frutti) e nei terreni in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture;

3. di stabilire in 25.000 il numero di capi di storno (*Sturnus vulgaris*) complessivamente prelevabili in Toscana nel 2020 in attuazione del presente provvedimento;

4. di stabilire, al fine di monitorare i limiti di prelievo per la specie storno (*Sturnus vulgaris*) e disporre in tempi rapidi l'eventuale sospensione anticipata del prelievo, che i cacciatori che intendono cacciare in deroga la specie storno dovranno registrarsi ed utilizzare obbligatoriamente il tesserino venatorio digitale (app TosCaccia) per l'annotazione dei capi abbattuti;

5. di consentire il prelievo da appostamento dello storno (*Sturnus vulgaris*) esclusivamente ai cacciatori residenti in Toscana per un massimo di venti capi complessivi giornalieri e cento capi complessivi per cacciatore per l'intero periodo (1 settembre – 14 dicembre 2020) con l'uso di fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al dodici;

6. di non consentire l'uso di richiami della specie di riferimento;

7. di vietare la vendita degli storni (*Sturnus vulgaris*) prelevati;

8. di stabilire che tutti i capi prelevati devono essere segnati subito dopo il recupero nell'apposita sezione dedicata ai prelievi in deroga del tesserino venatorio regionale digitale (app TosCaccia);

9. di procedere alla rendicontazione dei prelievi effettuati in applicazione del presente provvedimento nei termini previsti dalla normativa vigente;

10. di individuare la competente struttura della Giunta Regionale quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'articolo 9, comma 2, della direttiva 2009/147/CE sono realizzate;

11. di dare atto che la vigilanza sull'applicazione delle norme della presente delibera è affidata alle guardie di cui all'articolo 51 della l.r. 3/94.

12. di dare atto che l'attuazione degli interventi avverrà nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 19 bis della legge 157/1992.

13. che il mancato rispetto della presente delibera sarà sanzionato ai sensi dell'art. 58 lett. q) L.R. 3/94

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007 .

SEGRETERIA DELLA GIUNTA  
IL DIRETTORE GENERALE  
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile  
PAOLO BANTI

Il Direttore  
ROBERTO SCALACCI